

LINEE GUIDA AFFIDAMENTI DIRETTI

Premesse

Si riportano, di seguito, le fasi dell'affidamento diretto:

FASE PRELIMINARE:

1. nomina del RUP;
2. predisposizione di un capitolato/documento contenente le condizioni di fornitura da porre a base dell'affidamento diretto;
3. verifiche preliminari circa la presenza dell'oggetto dell'acquisto negli strumenti di approvvigionamento centralizzati;
4. Verifica dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo.

Il RUP deve, altresì, attestare che l'appalto non abbia un interesse transfrontaliero certo, poiché in tal caso si dovrebbero esperire le procedure ordinarie e non quella semplificata dell'affidamento diretto.

Un acquisto può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnica o al luogo di svolgimento delle attività idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n.318).

FASE DI SELEZIONE INFORMALE:

5. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i che può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata;
6. verifica requisiti per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro;

FASE DI AFFIDAMENTO:

7. Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", tempestivamente.

Equo compenso

Ai sensi dell'art. 8 del Codice, le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti a titolo gratuito, purché non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

Negli altri casi si garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso, secondo le modalità previste dall'art. 41, commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, introdotti dal correttivo del Codice (D.Lgs. 209/2024).

Le nuove norme hanno chiarito gli ambiti applicativi della legge 20 maggio 2023 n.49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e del D.Lgs. 36/2023.

Di seguito, in sintesi, le novità introdotte dal Correttivo, per i servizi di ingegneria e architettura, altri servizi di natura tecnica ed intellettuale:

- per gli affidamenti di valore pari o superiore ad € 140.000,00, il 65 % dell'importo da porre a base di gara è fisso e non ribassabile, mentre il restante 35 % può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma con un limite per il punteggio economico, fissato al 30%;
- per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 140.000,00, così come previsto dal comma 15 *quater* dell'art. 41 del Codice, il ribasso può essere formulato nella misura massima del 20 % dell'importo stimato dell'affidamento.

Le modifiche intervenute, in definitiva, mirano a garantire, a seguito di un acceso dibattito giurisprudenziale, il principio dell'equo compenso, inteso come compenso "equo" e non "minimo", consentendo al contempo una valutazione competitiva che premi le migliori offerte in termini di economicità e qualità del servizio. In questo modo, la riforma tenta di risolvere il conflitto tra la necessità di un compenso giusto per i professionisti e le esigenze di competitività ed efficienza nelle procedure di gara, ponendo un limite ai ribassi eccessivi e valorizzando la componente tecnica nelle offerte.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali (art. 11) e Allegato I.01

Il correttivo ha modificato l'art. 11 del Codice, recante il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e introdotto l'Allegato I.01 cui si rinvia, al fine di disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti, del CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative.

L'obbligo di individuare il CCNL non si applica ai servizi aventi natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera.

Al comma 1 dell'art. 11 del Codice, **si conferma che al personale impiegato nell'appalto si applica il CCNL comparativamente più rappresentativo**, vigente nel settore di riferimento e nella zona in cui si svolgono le prestazioni lavorative. Tale contratto deve essere strettamente correlato all'attività oggetto dell'appalto.

Due risultano essere invece le novità principali:

- l'individuazione del contratto collettivo, *ai sensi del comma 2 dell'art. 11*, deve avvenire non solo in conformità con il comma 1 dell'art. 11, ma anche rispettando le disposizioni contenute nel nuovo Allegato I.01;
- in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, la stazione appaltante, *ai sensi del comma 2 bis dell'art. 11*, indica altresì, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro comparativamente più rappresentativo, qualora le relative attività:
 1. siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto;
 2. si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria di attività.

Quanto alle concrete modalità operative per l'identificazione del contratto collettivo applicabile, in sintesi, **l'art. 2 dell'Allegato I.01 introdotto con il Correttivo al Codice** stabilisce:

- che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
 - della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, mediante l'indicazione, nei bandi, negli avvisi, negli inviti e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti, del rispettivo codice ATECO e del codice CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), eventualmente anche in rapporto con il CPV;
 - del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, facendo riferimento ai CCNL, utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro; in assenza di tali tabelle, il RUP richiede al Ministero citato di indicare il contratto collettivo applicabile al caso di specie;
- il divieto di imporre, a pena di esclusione, negli atti di gara, l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione;
- che il RUP, nel caso di indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, prima di procedere all'affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01, verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative presentata dall'operatore economico.

In tale caso, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC del 5 febbraio 2025 n.32, il RUP è tenuto a verificare dapprima se sussistono i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i contratti siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, concernano lo stesso sottosettore e il CCNL indicato dall'impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica, nel caso tale verifica dia esito negativo, la stazione appaltante dovrà confrontare i due CCNL secondo i parametri normativi ed economici di cui all'Allegato I.01.

Principio di rotazione

Il principio di rotazione, applicabile anche agli affidamenti diretti, allo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione, vieta l'affidamento di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. **In buona sostanza il contraente uscente deve "saltare un turno" prima di poter conseguire un nuovo affidamento.**

Rispetto alla previgente normativa, il principio di rotazione si applica al contraente uscente e non anche agli operatori economici invitati e non affidatari.

Si evidenzia che è consentito DEROGARE al principio di rotazione, potendo il contraente uscente essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto, **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa:**

- a) in caso di riscontrata sussistenza di precisi requisiti, che devono essere *concorrenti e non alternativi tra loro*:
 - particolare struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative.

E' onere della stazione appaltante fornire adeguata e puntuale motivazione sulle ragioni della deroga a tale principio nella decisione a contrarre, secondo quanto riportato dal RUP.

Non è dunque sufficiente motivare la deroga unicamente sulla base di una pregressa accurata esecuzione di un altro precedente contratto.

- b) *per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00* con riferimento al singolo affidamento, anche senza motivazione, come chiarito dal MIT con il parere n. 2145 del 18/07/2023, con il quale è stata affermata l'esenzione dal principio della rotazione, al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 e nel rispetto dei principi sopra esposti.

Il principio di rotazione non si applica, per le sole procedure negoziate, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da consultare. In tali ipotesi, difatti, l'assenza di uno sbarramento al numero di operatori da consultare farebbe venir meno la *ratio* del principio in esame.

Art. 99 del Codice e comunicato del Presidente dell' ANAC del 16/04/2024 (Verifica dei requisiti)

Il correttivo ha introdotto il comma 3 bis all'art. 99 del Codice, secondo il quale in caso di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di una nuova autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 97 che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'ANAC con comunicato del Presidente del 16/04/2025, pubblicato il 30 maggio 2025 ha ritenuto che, in forza dell'applicazione analogica del comma 3-bis dell'articolo 99, per le certificazioni da richiedersi direttamente ai rispettivi Enti certificatori, in caso di inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta, la stazione appaltante/ente concedente, anche in questo caso, sia autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione dell'operatore economico, fermo restando l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Clausole sociali e parere MIT 2083/2023

Con il citato parere n. 2083/2023, il MIT ha escluso, per gli affidamenti diretti, l'obbligo di applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice e dell'Allegato II.3 dello stesso Codice, in quanto dal dato testuale della disposizione normativa emerge con chiarezza che tali clausole debbano

essere contenute nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, senza fare cenno alcuno agli affidamenti diretti.

Revisione prezzi

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis allo stesso, introdotto dal correttivo. La *ratio* di tale istituto, la cui disciplina è necessario prevedere all'interno dei documenti di gara, è di assicurare il riequilibrio contrattuale in maniera automatica ed oggettiva. Pertanto, nel caso di affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, spetterà al RUP il relativo accertamento, senza la necessità di un'istanza formale da parte dell'appaltatore.

L'istituto "*de quo*" trova applicazione per gli affidamenti di servizi e forniture (ad efficacia durevole), il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, come previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.2-bis al Codice.

Deve essere applicata, invece, la revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuativa, quale, ad esempio, un servizio di durata pluriennale. Al riguardo, si segnala che la disciplina della revisione dei prezzi si applica anche all'eventuale rapporto di subappalto.

Ai fini della determinazione della variazione prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall'ISTAT, da determinare nella documentazione di gara, pubblicati sul relativo portale istituzionale ed in particolare, per i contratti di servizi e forniture (art. 10 dell'Allegato sopra citato):

- a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno";
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, che, in ragione del settore di riferimento, hanno specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai citati indici anche in sostituzione di quelli sopraelencati.

Per individuare l'indice revisionale, come espresso nella Tabella D dell'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis del Codice, occorre verificare la presenza del CPV nelle Tabelle D1, D2 e D3 del sopracitato Allegato del Codice:

- qualora il CPV sia presente nella Tabella D1, occorre indicare l'indice corrispondente;
- qualora il CPV sia presente nella Tabella D2, si può scegliere uno degli indici ISTAT indicati corrispondenti oppure tutti gli indici corrispondenti, con una ponderazione degli stessi, indicando i pesi assegnati a ciascun indice, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche del contratto;
- qualora il CPV sia presente nella tabella D3, occorre indicare tutti gli indici corrispondenti con una ponderazione degli stessi, indicando i pesi assegnati a ciascun indice, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche del contratto.

Preliminarmente va verificata la disponibilità effettiva degli indici indicati attraverso la consultazione del Portale ISTAT.

Nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.

L'andamento dell'/degli indice/i è monitorato con la cadenza prevista nella documentazione di gara che *non deve essere superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali previsti*.

Inoltre, si fa presente che per gli appalti di servizi e forniture, è possibile inserire nel contratto, anche meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo dello stesso all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non può essere considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 60 del Codice, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

In caso di accordo quadro, i documenti di gara prevedono che l'indice per la revisione prezzi sia individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo.

In chiave operativa, occorre evidenziare la clausola della Revisione prezzi:

- è obbligatoria nei contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea;
- non deve apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo ed operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire;
- deve essere prevista nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, con l'espressa indicazione del CPV (Common Procurement Vocabulary) in base all'oggetto dell'appalto ed associando allo stesso l'indice o gli indici ISTAT di cui all'art. 10 dell'Allegato di cui sopra.

Infine, è necessario prevedere all'interno del quadro economico l'accantonamento dell'importo relativo alla revisione prezzi, al fine di far fronte all'eventuale attivazione della clausola in esame.

Le disposizioni dell'Allegato si applicano, per i beni e servizi, per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice.

Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, come modificato dal correttivo, almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili è affidato a piccole e medie imprese, tuttavia è consentito agli operatori di indicare una diversa soglia di affidamento per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Anticipazione del prezzo

L'anticipazione del prezzo, disciplinata dall'art. 125 del Codice, è l'importo riconosciuto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto.

L'anticipazione del prezzo (corrispettivo) è obbligatoria e non può essere rateizzata.

L'anticipazione è calcolata sul valore del contratto di appalto ed è pari al 20 %. Questa va corrisposta all'affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di avvio dell'esecuzione anticipata.

L'Amministrazione nei documenti di gara può prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 %.

Il Codice stabilisce che l'anticipazione non si applica ai seguenti contratti di forniture e servizi indicati nell'Allegato II.14:

- ai contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base di un reale consumo;
- ai servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Nel caso di contratti pluriennali, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione del prezzo è un beneficio per l'affidatario che può perdere, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi ad egli imputabili, secondo i tempi contrattuali. Inoltre, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'importo deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

Penali

La penale giornaliera per ritardato adempimento deve essere compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo contrattuale netto (art. 126 del Codice).

Incentivi

Ai sensi dell'art. 32, comma 2 dell'All. II.14 del Codice, sono considerati **servizi di particolare importanza, quelli di importo superiore a 500.000,00 euro e, indipendentemente dall'importo:**

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni.

Possono considerarsi di particolare importanza a prescindere dall'importo anche:

1. servizi di telecomunicazione;
2. servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
3. servizi informatici e affini;
4. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
5. servizi di consulenza gestionale e affini;
6. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
7. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
8. servizi alberghieri e di ristorazione;
9. servizi legali;
10. servizi di collocamento e reperimento di personale;
11. servizi sanitari e sociali;
12. servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Sono considerati appalti **di forniture** di particolare importanza quelli di **importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelli che presentano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art.32 dell'All. II.14 del Codice e sopraelencate.**

Nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, è necessario nominare quale DEC un soggetto diverso dal RUP. Tale condizione è presupposto necessario, nell'ambito dei servizi e forniture, per la corresponsione degli incentivi.

La Corte dei Conti, sezione di controllo Toscana, con deliberazione n. 3/2024, ha ritenuto che ai fini dell'attribuzione dell'incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale tecnico, bensì *“la concreta esplicitazione di **attività tecniche** legate alla procedura contrattuale, anche se esplicitata da collaboratori amministrativi.”*

La corresponsione dell'incentivo deve essere effettuata a seguito dell'accertamento delle **specifiche attività**, o delle **specifiche funzioni tecniche** svolte dai dipendenti.

La Sezione ha altresì affermato, con riferimento agli affidamenti diretti, che *“è pur vero che la specificità della procedura di affidamento, anche in termini di maggiore semplicità e snellimento della stessa, richiederà una verifica accurata circa le attività incentivanti che dovranno necessariamente essere quelle individuate nell'allegato I.10 cit.*

RUP

In caso di accertata carenza di personale nell'organico dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 al Codice, è possibile nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

Il correttivo ha altresì precisato che il **RUP può delegare** al personale della stazione appaltante o dell'ente concedente lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme digitali di cui all'art. 25 al Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

Obblighi comunicativi nei confronti dell'ANAC

La stazione appaltante è tenuta a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, mediante l'invio di specifiche schede per ciascuna tipologia di affidamento, le informazioni riguardanti:

Fase di pubblicazione

- bandi e gli avvisi di gara

Fase di affidamento

- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
- gli affidamenti diretti

Fase di esecuzione

- la stipula e l'avvio del contratto
- gli stati di avanzamento
- i subappalti
- le modifiche contrattuali e le proroghe
- le sospensioni dell'esecuzione
- gli accordi bonari
- le istanze di recesso
- la conclusione del contratto
- il collaudo finale.

L'elenco di tutte le schede da inviare alla BDNCP è disponibile al link <https://github.com/anticorruzione/npa/blob/main/docs/orchestratore/schema-cronologia-schede.xlsx> nel file denominato "orchestratore".

Nel caso di utilizzo della piattaforma U-BUY, le schede relative alla fase di esecuzione dei contratti potranno essere trasmesse, previa abilitazione del RUP, mediante l'utilizzo dell'applicativo dedicato all'esecuzione, disponibile sulla pagina <https://uniroma1.ubuy.cineca.it/launcher/>.

Modalità di gestione e consultazione del fascicolo virtuale FVOE 2.0 – autorizzazione al consenso

Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice da parte della stazione appaltante, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici devono prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Verifica a campione

A far data dalla emanazione delle Linee guida sugli affidamenti diretti (05/05/2025), i RUP, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000, procederanno a verificare, prima di perfezionare l'affidamento, il possesso dei requisiti con riferimento al primo acquisto del mese, ogni 4 mesi (esempio: il primo acquisto del mese di settembre 2025, il primo acquisto del mese di gennaio 2026, ecc).

È stato ritenuto ragionevole individuare, quale termine per effettuare la verifica, la data di presentazione dell'offerta irrevocabile da parte dell'operatore economico.

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.